



Ufficio del Sindaco

Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432.577311 - tavagnacco@postemailcertificata.it
www.comune.tavagnacco.ud.it

*Feletto Umberto, data del protocollo.
Prot. Comunale generato automaticamente dal sistema*

ORDINANZA n. 19/2022

Oggetto: Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2014, art. 6 c. 12. Determinazione orari di apertura delle sale da gioco e degli orari di accesso ai giochi leciti installati negli esercizi commerciali quali attività complementari. Determinazione sanzioni per mancato rispetto degli orari di cui alla disciplina comunale introdotta con la presente.

IL SINDACO

(Art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125; art. 20, comma 2, punto 4 del vigente Statuto Comunale)

PREMESSO che

- la Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2014, così come modificata dalla LR 26/2017 e dalla LR 13/2019, ha introdotto disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate, nell'intento di adeguare l'assetto normativo all'interesse prioritario di tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione attraverso una maggiore consapevolezza dei rischi correlati al gioco d'azzardo e all'utilizzo di apparecchi per il gioco lecito, con l'obiettivo di rendere il più possibile efficace la prevenzione ed il trattamento della patologia nel territorio regionale;
- la patologia derivante dal gioco d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, scientificamente denominato *gioco d'azzardo patologico* (GAP) e comunemente denominata *ludopatia*, rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;
- la sindrome da GAP è ormai qualificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, che può comportare non solo la *distruzione* della vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma può anche creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- la relazione dell'Osservatorio sulle Dipendenze della Regione Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto *l'Inquadramento del fenomeno gioco d'azzardo in Friuli Venezia Giulia* anno 2020 evidenzia come negli ultimi anni il fenomeno del GAP sia cresciuto esponenzialmente, trovando una battuta d'arresto soltanto correlata agli interventi connessi alle misure di confinamento derivanti dalla pandemia COVID. I dati riportati nella relazione, pertanto, sia pure evidenziando una flessione rispetto all'iso-periodo oggetto di confronto, sottolineano con preoccupazione due tipologie di fenomeni: da un lato l'aumento del *drop-out*, la fuoriuscita cioè dai percorsi di cura e riabilitazione di soggetti precedentemente presi in carico dal Servizio Sanitario in quanto convinti di aver interrotto la relazione con l'azzardo, purtroppo sulla base di un'idea non fondata su elementi oggettivi bensì esclusivamente determinata da fattori esogeni (la chiusura degli spazi

fisici di gioco e scommesse). Dall'altro la criticità delle situazioni di picco di accesso al gioco associate all'allentamento delle misure restrittive, circostanza quest'ultima accertata da uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità resa nota il 02.02.2021. Il timore fondato è quello di assistere ad una esponenziale crescita dei volumi associati al gioco al diminuire delle restrizioni più o meno parziali connesse alla pandemia, fattispecie alla quale andrà a sommarsi la ricaduta derivante dal drop-out citato in precedenza e che si tradurrà in un picco di volumi di gioco. Il fenomeno del GAP si caratterizza per uno spiccato dinamismo, tanto a seguito della repentina modificazione degli apparecchi da gioco, quanto della maggiore e sempre più agevole possibilità di fruizione. Nella suddetta relazione si afferma altresì che sono ben visibili le conseguenze drammatiche e gli alti costi a livello personale, familiare e sociale che provoca: il giocatore patologico danneggia psicologicamente e finanziariamente chi lo circonda, originando un costo da pagare che non è ascrivibile solo alla sfera soggettiva e personale, bensì si ripercuote fortemente sulla sfera comunitaria e sociale;

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'elaborazione dei dati sul gioco legale in Italia ha evidenziato come in 10 anni, dal 2006 al 2016, il gioco legale nel nostro Paese sia passato da 34.718 milioni di euro giocati a 96.142 milioni di euro (di cui il 78% derivante da gioco su canale fisico, il resto su canale telematico), con una crescita del 63% circa della *spesa* della collettività dei giocatori, intesa come perdita derivante dalla differenza tra raccolta e vincite, pari nel 2016 a quasi 20 milioni di euro, di cui la quasi totalità derivante da gioco su canale fisico e circa la metà derivante nello specifico da apparecchi AWP (*amusement with prizes*) e VLT (*videolottery*). In Friuli Venezia Giulia il volume di raccolta derivante dal solo canale fisico (scommesse sportive e ippiche, lotto, giochi numerici a totalizzatore, lotterie, bingo e apparecchi AWP e VLT) era pari nel 2016 a 1.393 milioni di euro, con una spesa pari a 349 milioni di euro. Nel 2019 a livello nazionale il volume di giocato fisico è arrivato a oltre 74.142 milioni di euro, cui si sommano i 36.400 milioni di euro del giocato su canale telematico: ciò significa che in tre anni la dimensione del fenomeno è cresciuta ulteriormente del 15%, con una spesa nazionale pari a oltre 17.632 milioni di euro per il canale fisico (intesa, si sottolinea nuovamente, quale perdita netta tra giocato e vincite) e 1.853 milioni di euro per il canale telematico. Nel 2019 per il Comune di Tavagnacco si è registrato un volume complessivo di giocato su canale di vendita fisico pari a 23.144.790,84€ (su un totale regionale di oltre 1.370 milioni di euro), di cui l'85% derivante da apparecchi AWP e VLT, con una esposizione complessiva per la collettività dei giocatori pari a 4.959.750,60€ (su un totale regionale pari a quasi 340 milioni di euro);
- nella citata relazione dell'Osservatorio, nel capitolo di approfondimento del flusso informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riportato sinteticamente al punto precedente, viene sottolineato che dal 2017 al 2019 pur essendo stato registrato un calo complessivo dei volumi di gioco, come detto ascrivibile alle restrizioni COVID-relate, il comprensorio provinciale di Udine mantiene il primo posto tra le quattro aree. Il Comune di Udine occupa il 2° posto in Regione per volumi di giocato, pari a 172 milioni di euro da canale fisico (di cui 126 da AWP e VLT), con n. 91 esercizi e n. 419 apparecchi dichiarati; il Comune di Tavagnacco si colloca già all'undicesimo posto, preceduto soltanto da pochi Comuni con popolazione sovrapponibile (ma sicuramente diverse caratteristiche sociali e territoriali: Fiume Veneto, Zoppola, Tolmezzo e Lignano Sabbiadoro). Nel nostro Comune sono stati assorbiti dal gioco su canale fisico oltre 23 milioni di euro, come riportato in dettaglio al punto precedente, con un dimensionamento, rapportato alla popolazione residente ed in fascia d'età 18 – 80 anni, pari a oltre 2.000€ pro-capite, in presenza di n. 10 esercizi in attività e n. 52 apparecchi dichiarati. Escluso Udine, al quale la nostra realtà è fisiologicamente legata in continuità territoriale, di fatto gli altri Comuni limitrofi a quello di Tavagnacco dimostrano una dimensione del fenomeno non confrontabile;

RICHIAMATO l'art. 6 della LR 1/2014 citata in premessa, che definisce le competenze in materia dei Comuni, e nello specifico il comma 12, che pone in carico ai Comuni stessi il compito di stabilire:

- gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli;
- le sanzioni amministrative applicabili per il mancato rispetto degli orari sopra citati, tenuto conto delle esplicitate esigenze di tutela riportate al punto precedente;

DATO ATTO che il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale e ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22.03.2000 (e successivamente modificato con Delibera CC n. 28 del 30.06.08 e n. 17 del 23.02.09), il quale con i principi generali indicati

- nell'articolo 1 punto 1 dispone che *"Il Comune, entità locale autonoma, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi ai valori costituzionali di democrazia, solidarietà e civile convivenza"*
- nell'art. 4 ribadisce che *"Il Comune promuove lo sviluppo sostenibile ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità che rappresenta, ispirandosi ai valori della Costituzione"*

e dunque che in forza in particolare del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della carta costituzionale l'Amministrazione comunale possa adottare provvedimenti tesi a salvaguardare la salute pubblica e più in generale il benessere individuale e collettivo;

RITENUTO altresì rientrante nei compiti del Comune contribuire, nei limiti dei suoi poteri ed in forza del dettato della citata LR n. 1/2014, al contrasto dei fenomeni del GAP, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le note conseguenze pregiudizievoli sulla vita personale, familiare e sociale dei cittadini coinvolti;

VISTO l'art. 50 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita: "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

VISTA la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23/06/2010 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che intervenendo nell'interpretazione della disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco ha richiamato la competenza del Sindaco di cui all'art. 50 c. 7 D. Lgs. n. 267/2000 rispetto alla regolamentazione degli orari citata al punto precedente;

RICHIAMATA la Deliberazione Giuntale n. 94 del 08.09.2020, esecutiva, avente per oggetto: *"Individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, al fine di prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo nonché delle problematiche correlate"*, con la quale è stato approvato l'elenco dei luoghi sensibili così come definiti dall'art. 2 LR n. 1/2014, individuati ai sensi dell'art. 6 c. 9 della citata legge;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21.10.2020, esecutiva, avente per oggetto *"Approvazione regolamento comunale in materia di apertura di sale da gioco ed altri esercizi e luoghi deputati all'intrattenimento con apparecchi per il gioco lecito e disposizioni per il contrasto alla diffusione della dipendenza patologica da gioco d'azzardo"*, con la quale, a completamento di quanto stabilito ex art. 6 LR n. 1/2014, è stata introdotta nel territorio comunale la disciplina di cui trattasi, rinviando ad apposita ordinanza sindacale la determinazione degli orari delle sale giochi e delle altre tipologie di esercizi nei quali sono installati quali attività complementari gli apparecchi per il gioco lecito ex art. 110 c. 6 del TULPS;

RICHIAMATO l'art. 1 del *Regolamento comunale in materia di apertura di sale da gioco ed altri esercizi e luoghi deputati all'intrattenimento con apparecchi per il gioco lecito e disposizioni per il contrasto alla diffusione della dipendenza patologica da gioco d'azzardo*, ed in particolare:

- il comma 2 *"L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento, si prefigge, altresì, l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco lecito su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia locale quale, ad esempio, il prestito a usura per debiti contratti al gioco o finalizzati all'ottenimento di denaro da spendere al gioco"*;

- il comma 3 *“L’Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco lecito, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione nonché attraverso la promozione del gioco positivo; intende favorire la continuità affettiva familiare, l’aggregazione sociale, la condivisione di un’offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile”*;

RITENUTO pertanto che l'introduzione di una disciplina oraria costituisca un mezzo idoneo a contenere lo stimolo del gioco, a supporto ed argine dell'incapacità del giocatore di autoregolarsi, ravvisando che sia compito dell'Amministrazione comunale contemperare gli interessi contrapposti della fattispecie, cercando di individuare una fascia oraria di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro che, nel rispetto del dettato normativo, consenta sia di tutelare l'accresciuta esigenza sociale di protezione per quanti maggiormente esposti al fenomeno della ludopatia, sia di salvaguardare l'esigenza di sostegno alle attività economiche del territorio comunale, garantendo le condizioni che ne consentano svolgimento e sviluppo;

VISTO lo Statuto del Comune di Tavagnacco, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22.03.2000;

VISTO il Regio Decreto n. 773/1931 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* e nello specifico gli articoli 86, 88 e l'articolo 110 comma 6, che definisce gli apparecchi idonei al gioco lecito con vincita in denaro;

VISTO il Regio Decreto n. 635/1940 *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Generale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 27 luglio 2011 protocollo n. 2011/30011/giochi/UD;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Generale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato n. CGV/50/2007 del 18.01.2007;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli art. 3 e 50 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche e integrazioni*;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2014 *Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate*, così come modificata dalla LR 26/2017 e dalla LR 13/2019, citata in premessa;

ORDINA

- 1) L'introduzione dei seguenti orari di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del Regio Decreto n. 773/1931, così come di seguito indicato:

A. orario massimo di apertura delle sale giochi aventi come attività esclusiva o prevalente l'offerta del gioco lecito di cui all'art. 110 c. 6 del Regio Decreto n. 773/1931, autorizzate ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del medesimo Regio Decreto, nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito:

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00
(di tutti i giorni, festivi compresi)

B. orario massimo di funzionamento e utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto n. 773/1931 collocati

- a) **negli esercizi autorizzati ex art. 86 Regio Decreto n. 773/1931 (es. bar, ristoranti, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ecc.) dotati di apposito titolo abilitativo**

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00
(di tutti i giorni, festivi compresi)

- b) **negli esercizi autorizzati ex art. 88 Regio Decreto n. 773/1931 (es. raccolta scommesse, sale scommesse, ecc.)**

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00
(di tutti i giorni, festivi compresi)

L'orario di funzionamento degli apparecchi dovrà essere rispettato indipendentemente dall'orario di attività prevalente eventualmente stabilito per tipologia di esercizio all'interno del quale gli apparecchi stessi sono collocati.

- 2) Di stabilire che secondo la disciplina di cui alla presente ordinanza gli stessi apparecchi, nella fascia oraria di *non funzionamento*, debbano essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di cui ciascuno è dotato.
- 3) Di stabilire l'obbligo per il titolare dell'esercizio di esporre in posizione ben visibile per gli utenti sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio l'informativa con indicazione degli orari di funzionamento degli apparecchi in precedenza descritti.
- 4) Di stabilire che l'attività di somministrazione alimenti e bevande accessoria ad attività di sala da gioco seguirà l'orario di apertura individuato per l'attività prevalente di sala da gioco.
- 5) Di applicare alla violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza il regime sanzionatorio di cui al Regolamento Comunale in materia di apertura di sale da gioco ed altri esercizi e luoghi deputati all'intrattenimento con apparecchi per il gioco lecito e disposizioni per il contrasto alla diffusione della dipendenza patologica da gioco d'azzardo adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 21.10.2020, fermo restando il rinvio alla LR n. 1/2014 e alla LR n. 1/1984 per quanto non espressamente o dettagliatamente previsto.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- Che la presente ordinanza sia resa nota attraverso il sito internet del Comune di Tavagnacco, nonché attraverso i mezzi di comunicazione e stampa;
- Che la presente ordinanza sia diffusa alle parti interessate anche per il tramite delle associazioni di categoria;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - Alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità – Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria;
 - All'AGENZIA DELLE DOGANE e DEI MONOPOLI di STATO – sede di Udine;
 - Alla PREFETTURA di Udine;
 - Alla QUESTURA di Udine;
 - All'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) – Dipartimento delle dipendenze area Udine;
 - Al COMANDO PROVINCIALE Guardia di Finanza di Udine;
 - Al COMANDO STAZIONE dei CARABINIERI di Feletto Umberto;

- AI COMANDO POLIZIA LOCALE – Sede;
- Alle Associazioni di Categoria
 - CONFCOMMERCIO UDINE;
 - CONFESERCENTI UDINE;
 - Federazione SISTEMA GIOCO ITALIA;
 - SAPAR;
 - ACADI (Associazione Concessionari Giochi pubblici);
 - A.GI.SCO. (Associazione Giochi e Scommesse);

AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse potrà proporre contro la presente Ordinanza:

- ricorso Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



Il Sindaco
dott. Moreno Lirutti

*(documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*